

N. R.G. 969/2016

Successivamente oggi 13 dicembre 2016 sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Amedeo Rivi in sostituzione dell'avv. Gianluca Corriere e per la parte resistente la dott.ssa Felicità Buscaino. L'avv. Rivi chiede un rinvio al fine della rinotifica ai terzi controinteressati già individuati, in quanto non sono pervenute le cartoline relative alla notifica dell'odierna udienza con riserva di deposito alla prossima udienza. L'avv. Rivi esibisce ricevuta di consegna del plico contenente gli atti da notificare al corriere espresso in data 02/12/2016.

Il giudice

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati e cioè di coloro che in caso di trasferimento della ricorrente verrebbero superati dalla stessa, dispone ex art. 151 c.p.c. che la notifica ai controinteressati avvenga mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- le conclusioni e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento dei verbali nonché l'indicazione dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto, dei verbali e dell'indicazione dei controinteressati su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto, dei verbali, delle memorie, e dell'indicazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento

Si prescrive, inoltre, che il MIUR :

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'indicazione dei controinteressati, le memorie, i verbali e gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento, dell'indicazione dei controinteressati, dei verbali integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di



notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà , inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’indicazione dei controinteressati.

Dispone, inoltre, che parte ricorrente provveda a notificare il ricorso, le memorie, il decreto e i verbali nelle forme ordinarie a tre controinteressati Puca Antonietta, Graziano Rosa e Lauria Angela.

Dà termine per le notifiche sino al 16 gennaio 2017. Rinvia ex art. 700 c.p.c. all’udienza 7 febbraio 2017 ore 11.30.

Il giudice

Dott.Maria Rita Serri

